



ASL Bergamo

Dipartimento PAC
Negoziazione e Acquisto Prestazioni Sanitarie (Naps)

Ai Direttori
Distretti Socio Sanitari
ASL Bergamo
Loro Sedi

e p.c. ai Coordinatori Amministrativi

Oggetto: esenzioni per iscritti a titolo volontario al SSN

Parere Ministero Salute del 3.6.2015 trasmesso dalla Regione con propria nota dell' 8.6.2105

Il Ministero della Salute, con nota dello scorso 3 giugno (allegata), trasmessa dalla Regione l'8 giugno, ha fornito nuove disposizioni, modificative di un precedente parere, relativamente al diritto all'esenzione per gli iscritti a titolo volontario al Servizio Sanitario Nazionale.

Il Ministero ha comunicato che anche a questi cittadini (extracomunitari e comunitari) devono essere riconosciute le eventuali esenzioni spettanti a parità di condizioni rispetto agli iscritti a titolo obbligatorio.

La nota ministeriale cita esplicitamente le esenzioni per reddito e per patologia; si ritiene tuttavia che il diritto sia esteso anche alle altre esenzioni (es. invalidità), per le stesse motivazioni adottate dal Ministero (il contributo volontario è assimilabile al contributo di qualsiasi iscritto a titolo obbligatorio).

Conseguentemente, a modifica delle precedenti indicazioni fornite da questo Servizio, si precisa che:

1. ai nuovi iscritti a titolo volontario con decorrenza immediata potranno essere riconosciute le eventuali esenzioni a parità di condizione con gli iscritti a titolo obbligatorio;
2. per i cittadini già iscritti nel corrente anno, cui è stato negato tale diritto, dovrà essere inviata una informativa relativa alle nuove indicazioni pervenute, di cui si propone relativo testo di seguito:

" Ai sensi di specifica Circolare del Ministero della Salute dello scorso 3 giugno si informa che anche agli iscritti a titolo volontario al Servizio Sanitario Nazionale è riconosciuto il diritto ad usufruire di eventuali esenzioni in caso di particolari condizioni di reddito/età, patologia, invalidità ecc. Tali esenzioni, a seconda delle differenti tipologie, permettono di non pagare il ticket normalmente previsto per le prestazioni di specialistica ambulatoriale/diagnostica strumentale e/o per l'acquisto di farmaci. Pertanto, qualora Lei rientrasse in una delle categorie aventi diritto all'esenzione (l'elenco è disponibile anche sul sito dell'Asl di Bergamo www.asl.bergamo.it sotto la voce "Ticket ed esenzioni") dovrà recarsi presso lo scrivente Distretto Socio Sanitario - Sportelli Scelta e Revoca - orari XXXXX - per ottenere il relativo certificato esenzione.


Per informazioni sulla documentazione da presentare, o per eventuali chiarimenti, potrà:

- consultare il sito dell'ASL sopra indicato;
- rivolgersi al numero telefonico (nota: inserire riferimento specifico del Distretto)
- scrivere al seguente indirizzo mail (nota: inserire mail e nominativo del funzionario distrettuale competente)."

Si precisa che si provvederà a modificare le procedure aziendali in materia di assistenza agli stranieri alla luce delle nuove indicazioni pervenute.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Sara Treu



Allegata circolare del Ministero della Salute del 3.6.2015

I Funzionari competenti: Dr. Silvio Garbarino – Sig.a Maria Scotti 035/385045

SG *MScotti*

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo

Via F. Galliccioli, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035 385.111 - Fax 035 385.245 - Codice fiscale e Partita IVA 02584740167



Ministero della Salute

EX DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA,
DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA
Ufficio II.
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Spett.le
Ufficio VI ex
DGRUERI

SEDE

OGGETTO: Richiesta parere su applicabilità esenzioni per reddito e patologia nell'ipotesi di iscrizione volontaria al SSN italiano

In data 17 aprile u.s. è pervenuta presso lo scrivente ufficio la nota con la quale si chiede sia reso un parere in merito alla possibilità di estendere il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ai genitori stranieri ultrasessantacinquenni ricongiunti in Italia.

Come ricordato da codesto Ufficio, il d.lgs 3 ottobre 2008 n. 160 recante "Modifiche ed integrazioni al d.lgs 8 gennaio 2007, n. 5 recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare" ha modificato in parte l'art. 29 del testo unico sull'immigrazione prevedendo, in particolare, che lo straniero possa richiedere il ricongiungimento familiare, tra gli altri, per i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute (art. 29, comma 1).

Nello stesso articolo è specificato che lo straniero che richiede il ricongiungimento, deve dimostrare la disponibilità di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (art. 29, comma 3).

In virtù delle suddette previsioni e delle ulteriori precisazioni fornite da codesto Ufficio con circolare del 4 maggio 2009, dunque, i genitori ultra sessantacinquenni ricongiunti in Italia al proprio figlio/a dal 5 novembre 2008, anche se titolari di un permesso per motivi familiari, non possono essere più iscritti obbligatoriamente al SSN ed in assenza dell'emanazione del sopracitato decreto ministeriale, vengono iscritti volontariamente al Ssn in base alle quote fissate nel decreto del 10 ottobre 1986.

L'Accordo del 20 dicembre 2012 recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome", recepisce quanto sopra indicato, prevedendo l'iscrizione obbligatoria per lo straniero che soggiorna in Italia per motivi familiari compresi i familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia dopo il 5 novembre 2008 e l'iscrizione volontaria per i familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia precedente al 5 novembre 2008.

Mentre è indubbio (nonché specificato dal richiamato art. 34, comma 1, del T.U. sull'immigrazione) che i cittadini iscritti obbligatoriamente al Ssn abbiano hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani, codesto Ufficio pone in dubbio la totale equiparazione a questi ultimi degli stranieri iscritti volontariamente, posto che né il T.U. sull'immigrazione né l'Accordo sulla condizione dello straniero dispongono alcunchè in ordine ai diritti che lo straniero acquisisce con l'iscrizione volontaria.

Soccorre, al riguardo, tuttavia, quanto previsto con la circolare di questo Ministero del 24 marzo 2000, n. 5 in cui è specificato, con riferimento all'iscrizione volontaria, che "in ordine ai livelli di assistenza che devono essere assicurati agli iscritti si richiamano le disposizioni in materia di iscrizione obbligatoria per quanto riguarda la parità di trattamento sia sul territorio nazionale che all'estero".

Alla luce della suddetta previsione, la scrivente ritiene che anche agli stranieri iscritti volontariamente al Ssn, ed in particolare ai genitori stranieri ultrasessantacinquenni ricongiunti in Italia, debba essere riconosciuto il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sia per motivi di reddito che per patologia, atteso che il predetto diritto costituisce senza dubbio un livello di assistenza garantito dal nostro sistema sanitario.

Del resto, qualora si negasse l'equiparazione con il cittadino iscritto al ssn, si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti ultrasessantacinquenni in oggetto e i familiari ricongiunti con meno di sessantacinque anni, per i quali è addirittura prevista l'iscrizione obbligatoria.

Non appaiono, inoltre, condivisibili le osservazioni effettuate da codesto Ufficio in ordine alla presunta contraddittorietà esistente tra il riconoscimento del diritto all'esenzione e la richiesta di un contributo per l'iscrizione.

Il contributo viene richiesto proprio a fronte dell'erogazione dei servizi e/o prestazioni garantiti dal Servizio sanitario nazionale (tra i quali può essere incluso il diritto all'esenzione) ed è assimilabile, secondo il parere di chi scrive, al contributo che qualsiasi iscritto in maniera obbligatoria al Ssn è tenuto di fatto a versare, se pur attraverso il sistema di fiscalità generale.

Cordiali saluti.

Il Direttore dell'Ufficio II
* f.to Dott.ssa Silvia Arcà

ADS

* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993"